



**CITTÀ DI
CASALE MONFERRATO**

**REGOLAMENTO PER LE RIPRESE TELEVISIVE
NELLE SEDUTE PUBBLICHE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale N. 9 del 15/02/2010

Art. 1 – Finalità e fonti normative

Il presente regolamento disciplina il servizio di videoripresa e trasmissione televisiva o a mezzo web delle riunioni del Consiglio Comunale che saranno effettuate direttamente, da soggetto debitamente incaricato o da soggetto preventivamente autorizzato.

Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge inerenti la tutela del diritto alla riservatezza e il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente alla normativa in materia, allo Statuto e ai Regolamenti comunali vigenti.

Art. 2 – Funzioni

Detto Regolamento attribuisce alla diffusione televisiva e/o via web delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.

Art. 3 – Informazione sulla presenza delle telecamere

Il Presidente del Consiglio Comunale ha la facoltà di autorizzare riprese e trasmissioni televisive e su web, fornendo preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta consiliare circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini, disponendo – anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico - che nella sala consiliare vengano affissi specifici cartelli.

Art. 4 – Riprese da parte di emittenti televisive esterne o da soggetti incaricati

Le emittenti televisive che volessero effettuare riprese dei lavori del Consiglio dovranno presentare istanza, firmata dal legale rappresentante dell'emittente stessa, prima dell'inizio dei lavori al Presidente del Consiglio.

L'autorizzazione fornita ovvero il conferimento dell'incarico comporterà in ogni caso l'obbligo per il soggetto autorizzato o incaricato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, la normativa legislativa e regolamentare in materia di privacy, restando a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione.

Il soggetto previamente autorizzato o incaricato ha l'obbligo di fornire gratuitamente al Comune un CD contenente la completa registrazione di ogni seduta consiliare.

Il diniego alla ripresa televisiva viene deciso dal Presidente del Consiglio sentita la Conferenza dei Capigruppo.

Art. 5 – Riprese effettuate in economia e conservazione

L'utilizzo della strumentazione di proprietà del Comune è riservato alla riprese delle sedute del Consiglio Comunale e delle altre attività istituzionali connesse al Consiglio Comunale stesso.

In caso di riprese effettuate direttamente con le risorse comunali, un CD contenente la completa registrazione di ogni seduta consiliare verrà conservato presso la Segreteria Affari Generali, in adempimento agli obblighi di conservazione dei processi verbali ai sensi dell'art. 37 del Regolamento del Consiglio Comunale.

Copia del CD fornita dai soggetti autorizzati o incaricati verrà parimenti conservata presso la segreteria Settore Affari Generali.

La riproduzione dei CD sarà soggetta alla normativa nazionale e regolamentare in materia accesso.

Art. 6 – Diritto di ripresa o registrazione da parte di soggetti terzi

Oltre al soggetto autorizzato, è consentita la ripresa delle adunanze a mezzo di registratori vocali, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo da altri soggetti, nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca.

E' vietata ogni altra attività privata di registrazione, sotto forma di audio e video, delle medesime adunanze.

Art. 7 - Rispetto della privacy

Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali ai cui al D.Lgs n. 196/2003, ciascun consigliere in occasione del proprio intervento ha il diritto di manifestare il proprio dissenso alla ripresa e divulgazione della propria immagine durante le sedute consiliari; in tal caso, l'intervento verrà messo in onda senza ripresa identificativa o, comunque, con accorgimenti tecnici diretti ad impedire l'identificazione.

Art. 8 - Limiti alle riprese televisive delle sedute

Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dal D.Lgs. n. 196/2003, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali. Parimenti sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qual volta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati qualificati come "giudiziari", vale a dire quelli che sono idonei a rivelare l'esistenza a carico dell'interessato, di provvedimenti di carattere penale.

Le riprese audiovisive riguardanti discussioni consiliari aventi ad oggetto dati diversi da quelli "sensibili" o "giudiziari" che presentano, tuttavia, rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati e alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinarne, possono essere limitate sulla base di richieste pervenute in tal senso dal Presidente del Consiglio, del Sindaco, di ciascuno dei consiglieri comunali o di terzi presenti alla seduta.

Art. 9 – Limiti alla diffusione

La diffusione delle immagini è consentita in ambito locale, nazionale e su web. E' vietata la diffusione parziale delle riprese effettuate in quanto in contrasto con le finalità dell'informazione pubblica completa e trasparente, fatta eccezione per le trasmissioni che garantiscono il diritto all'informazione (es. telegiornali).

E' vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte del soggetto autorizzato.

Art. 10 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 cit.) e, per la parte ad esso attinente, del Regolamento comunale per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, del Regolamento consiliare.